

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12098

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 24 e 25 novembre 2011 alla presenza di n. 31 dei suoi componenti su un totale di n. 33;

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- premesso che, in base ai propri compiti istituzionali, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi, con Enti, Società ed imprese pubbliche e private, promuove il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali;
- premesso che la Società Ansaldo Nucleare S.p.A. è società posseduta, tramite l'Ansaldo Energia, dalla Finmeccanica, di cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresenta l'azionista di riferimento, e possiede conoscenze specifiche nei settori dei reattori nucleari, del decommissioning, del trattamento dei rifiuti radioattivi anche con tecniche di trasmutazione indotta da fasci di particelle e dei rivelatori di nuclei e particelle associati a queste attività;
- premesso che la Società Ansaldo Nucleare S.p.A. opera in ambiti di innovazione tecnologica particolarmente attinenti alle attività istituzionali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;
- premesso che tra la Ansaldo Nucleare S.p.A. e l'INFN è in atto da tempo una intensa collaborazione di ricerca tecnologica testimoniata dalla Convenzione stipulata in data 9 novembre 2006 e della durata di 5 anni;
- vista la nota del 7 novembre 2011 del Responsabile INFN previsto dall'articolo 1 della Convenzione del 9 novembre 2006;
- ritenuto di proseguire la collaborazione intrapresa;
- visto l'art. 4 dello schema di Convenzione di cui alla presente deliberazione secondo cui *“Ogni attività definita dal gruppo di lavoro ed approvata dai reciproci organi istituzionali sarà oggetto di uno specifico contratto di ricerca...”*;

- premesso che l'adozione del nuovo Statuto, di cui alla presente deliberazione non comporta di per sé alcun onere finanziario per l'INFN;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- in data 25 novembre 2011 con n. 31 voti a favore;

DELIBERA

- 1) Di approvare lo "Statuto del Consorzio per la Fisica di Trieste", allegato e che fa parte integrante della presente deliberazione.
- 2) Di autorizzare il Presidente o, persona da lui delegata, a compiere tutti gli atti necessari e conseguenti a quanto previsto al precedente numero 1).
- 3) Di subordinare l'efficacia della presente deliberazione al rilascio dell'autorizzazione prevista dagli articoli 18 e 23, comma 8, del D. Lgs. n. 127 del 4 giugno 2003.

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI RICERCA

TRA

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito detto INFN), con sede in Frascati, Via Enrico Fermi, n. 40 - 00044 - Codice Fiscale n. - in persona del suo Presidente prof., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. del ;

E

La società Ansaldo Nucleare spa, (nel seguito detto ANN), con sede in Genova, Via Nicola Lorenzi, 8 - 16152, Codice Fiscale, e P.IVA in persona del suo Presidente

PREMESSO CHE

- - premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- l'INFN, in base ai propri compiti istituzionali, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali;

- l'INFN intende collaborare con l'industria per sviluppare, nei settori di sua competenza, sistemi utili alla innovazione tecnologica;
- l'ANN, società interamente posseduta tramite l'Ansaldo Energia dalla Finmeccanica, di cui il Ministero dell' Economia e Finanze rappresenta l'azionista di riferimento, opera in ambiti di innovazione tecnologica particolarmente attinenti alle attività istituzionali dell'INFN e possiede conoscenze specifiche nei settori dei reattori nucleari, del decommissioning, del trattamento dei rifiuti radioattivi anche con tecniche di trasmutazione indotta da fasci di particelle e dei rivelatori di nuclei e particelle associati a queste attività;
- l'INFN e l'ANN intendono lavorare in condizioni di reciprocità per attività di comune interesse nel campo dello sviluppo dei sistemi sopradetti;

tutto ciò premesso tra le suddette Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Con la presente Convenzione l'INFN e l'ANN instaurano una collaborazione di ricerca tecnologica il cui fine è lo sviluppo di competenze e strumentazione nel settore delle applicazioni della fisica nucleare nel campo dell'energia.

L'attuazione della presente Convenzione è affidata a due Responsabili, designati uno per Parte entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

ART. 2

La collaborazione su tematiche generali di comune interesse si articolerà in settori quali:

- Rivelatori di nuclei, particelle e radiazione
- Acceleratori di ioni e particelle
- Modelli fisici per simulazioni applicative
- Formazione superiore e professionale

Ulteriori tematiche potranno essere individuate nel proseguo dei lavori.

ART. 3

La definizione puntuale delle attività congiunte sarà compito di un gruppo di lavoro misto costituito da un massimo di sei membri per parte e designati entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione. Il coordinamento del gruppo di lavoro è affidato ai due responsabili della convenzione di cui all'articolo 1.

ART. 4

Ogni attività definita dal gruppo di lavoro ed approvata dai reciproci organi istituzionali sarà oggetto di un specifico contratto di ricerca in cui saranno identificati oggetto e durata del progetto, risorse messe a disposizione delle parti e/o da acquisire, eventuali borse di studio e/o assegni di ricerca.

ART. 5

Le eventuali borse di studio ed assegni di ricerca di cui al precedente art. 4 verranno attribuiti in base alla graduatoria che sarà redatta dalla Commissione appositamente istituita dall'INFN e di cui farà parte un rappresentante dell'ANN.

ART. 6

Fermo restando il diritto spettante agli inventori di essere riconosciuti autori delle eventuali invenzioni derivanti dalle ricerche svolte nell'ambito della presente Convenzione, la titolarità dei diritti patrimoniali degli eventuali

risultati inventivi brevettabili scaturenti dall'attività di ricerca sarà disciplinata con successivi accordi tra le Parti. Tali accordi comprenderanno anche le disposizioni relative a privative, tutele ed eventuali obblighi di segretezza e riservatezza.

ART. 7

Ciascuna Parte si impegna a menzionare l'altra come partner in collaborazione con il quale è stata svolta l'attività di ricerca.

ART. 8

Ferma restando l'applicazione del Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze INFN e fatto salvo il diritto intangibile alla proprietà delle informazioni pre-esistenti alle attività svolte nell'ambito della presente Convenzione ed ai relativi diritti di riservatezza nonché gli eventuali ulteriori diversi accordi tra le Parti che potranno essere definiti nei singoli contratti, resta inteso tra le Parti che:

- a) la proprietà del know-how congiuntamente sviluppato nel corso delle attività di ricerca sarà detenuta da entrambe le parti,
- b) la sua pubblicazione e comunque diffusione a terzi sarà parimenti soggetta ad autorizzazione da parte di entrambe le Parti;
- c) ove i risultati congiuntamente raggiunti derivanti dall'attività di ricerca svolta nell'ambito della presente Convenzione siano suscettibili di sviluppo industriale e/o commerciale gli eventuali brevetti potranno essere depositati congiuntamente, ovvero da una sola Parte a fronte di rinuncia dell'altra,
- d) la cessione a Terzi dei diritti di sfruttamento degli eventuali brevetti e conoscenze è soggetta all'accordo di entrambe le Parti che ne disciplinano i relativi profili economici;

e) lo sfruttamento industriale e/o commerciale ad opera di una delle parti dei risultati congiuntamente raggiunti nell'ambito della presente Convenzione è ammesso solo previa disciplina dei relativi profili, anche economici.

ART. 9

Ciascuna Parte assicura e garantisce la conformità alla normativa, in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro, dei locali e delle attrezzature messi reciprocamente a disposizione e provvederà autonomamente alle necessarie coperture assicurative per il proprio personale.

ART. 10

La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a far data dalla stipula.